

1. Soggetti proponenti e beneficiari

D: *Il contratto di filiera deve interessare almeno 2 regioni, esiste un numero minimo di aziende partecipanti all'accordo di filiera?*

R: L'intervento proposto con il Contratto di filiera, in caso di coinvolgimento di due Regioni, deve comprendere un minimo di due soggetti beneficiari. Possono invece sottoscrivere l'accordo di filiera anche altri soggetti esterni direttamente coinvolti anche se non beneficiari di agevolazioni (c.d. beneficiari indiretti).

D: *Può un'azienda partecipata da un gruppo bancario per circa il 20% e da due società agricole per la restante parte essere considerata un soggetto beneficiario?*

R: Tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni (art.6, punto 2 lettera c) del D.M. n. 1192/2016) rientrano società costituite da: 1. soggetti che esercitano l'attività agricola; 2. imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Pertanto, se l'azienda in questione è controllata da imprenditori agricoli per almeno il 51% del capitale sociale, può essere ammessa a partecipare al contratto di filiera come soggetto beneficiario.

D: *Con riferimento al paragrafo 3 dell'Avviso, in particolare il punto 3.3, riguardante i requisiti dei soggetti beneficiari si chiede se un'Associazione di allevatori (Ente giuridico D.P.R.S. n. 19 del 9.03.1982) senza fine di lucro, ma regolarmente iscritta alla Camera di commercio e in possesso di numero REA, codice fiscale, partita iva, possa assumere anche il ruolo di soggetto beneficiario, oltre che di soggetto proponente, per la tipologia di interventi previsti nella tabella 4 A "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014". L'Associazione svolge attività di assistenza tecnica agli allevatori.*

R: L'Associazione non può rivestire il ruolo di soggetto proponente poiché non è un'organizzazione di produttori riconosciuta. Può eventualmente rivestire il ruolo di beneficiario per interventi in tabella 4 A, alle condizioni previste dal bando (solidità economico-finanziaria, ecc.).

D: *Possono partecipare al contratto di filiera in qualità di beneficiario aziende aventi sede fuori dai confini nazionali?*

R: La partecipazione è consentita anche ad aziende fuori dai confini nazionali purché dimostrino di avere una stabile organizzazione in Italia. Inoltre devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse.

D: *Nel caso in cui il Soggetto proponente sia una rete si chiede se la totalità dei soggetti beneficiari del Contratto di Filiera devono a loro volta far parte del Contratto di rete oppure è possibile coinvolgerne un numero inferiore.*

R: Non è necessaria la totale partecipazione dei soggetti che compongono la rete ma è possibile coinvolgere nel contratto un numero inferiore.

D: *Il DM 1192 del 08.01.2016 stabilisce che "Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese: [...] "le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare". A tal proposito si chiede di chiarire se possa partecipare come Soggetto beneficiario la Rete d'imprese, o se debbano presentare domanda le singole imprese costituenti la Rete.*

R: La rete contratto può essere solo Proponente e possono essere beneficiari le singole imprese che hanno sottoscritto e registrato il contratto di rete.

D: Chiedo se vi siano elementi di inammissibilità nel caso in cui le imprese che aderiscono all'accordo di filiera in qualità di soggetti beneficiari siano socie del soggetto proponente.

R: Non appaiono elementi di inammissibilità nell'esempio prospettato. Il soggetto proponente tra l'altro potrebbe anche essere esso stesso soggetto beneficiario delle agevolazioni.

D: Per quanto attiene il soggetto proponente, è possibile affidare il ruolo di proponente ad un soggetto che non sostiene investimenti nell'ambito del contratto di filiera?

R: Sì. Il soggetto Proponente è individuato dai Soggetti beneficiari ed assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché rappresenta i Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni. In considerazione di tale ruolo il Proponente può quindi essere un soggetto non beneficiario delle agevolazioni e che non sostiene pertanto investimenti nell'ambito del Programma purché risponda ai requisiti di cui all'articolo 3 dell'Avviso.

D: L'amministratore di società beneficiaria deve necessariamente avere qualifica IAP?

R: I requisiti che l'impresa/imprenditore deve possedere sono specificati nel D.M. e nell'Avviso. L'amministratore non è un soggetto agricolo o che deve possedere requisiti specifici in tale ambito. Nel caso in cui il richiedente stia facendo riferimento al *giovane agricoltore* si rimanda a quanto riportato nelle presenti FAQ nella sezione 3. Condizioni di ammissibilità.

D: Con riferimento all'informazione richiesta nell'All. 3 al punto 1 – Dati identificativi del soggetto beneficiario – è chiesto se il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese. Nel concetto di "Gruppo di imprese" rientrano solo le società rientranti nell'attivo, tra la voce partecipazioni, della società beneficiaria oppure anche quelle che detengono quote della beneficiaria o altro?

R: Non è specificata la forma societaria dell'impresa. E' richiesto che sia indicato l'assetto societario. E' richiesto se il beneficiario fa parte di un gruppo di imprese poiché le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, sono ammissibili purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

2. Contratti di distretto

D: Possono essere fatte due domande di contributo da due gruppi di aziende diverse appartenenti al medesimo distretto?

R: Sì, possono pervenire due distinte domande di contratto di distretto, entrambe provenienti dal medesimo distretto riconosciuto purché non riguardino le stesse aziende.

D: Il paragrafo 7 dell'Avviso, punto 7.4 lettera j) stabilisce che la Domanda di accesso deve includere anche il "provvedimento di riconoscimento del distretto". A tale proposito, si osserva che tale obbligo può essere ingiustamente penalizzante per le Domande di accesso che provengano dalle varie Regioni che, a oggi, non hanno emesso alcun provvedimento di riconoscimento dei Distretti rurali e agroalimentari. Si chiede un chiarimento in proposito e se può essere sufficiente dimostrare l'effettiva esistenza di un Distretto (vedasi Studio Unioncamere sulla mappatura dei distretti rurali regionali e interregionali e sui distretti agroalimentari di qualità).

R: Così come indicato nella normativa di riferimento è necessario che al momento della presentazione della domanda il distretto sia già stato riconosciuto come tale dalla Regione di appartenenza.

D: *Un progetto può essere rappresentato da aziende facenti parte di un distretto alle quali se ne aggiunge una fuori distretto ma della stessa regione o di regione diversa?*

R: No, in un contratto di distretto i soggetti beneficiari devono necessariamente essere aziende appartenenti al medesimo distretto di riferimento.

D: *All'interno di un distretto il progetto deve essere minimo di 4.000.000 e ogni azienda deve investire minimo 400.000; è quindi possibile presentare un progetto nel quale un'azienda investe 5.000.000 e un'altra 400.000?*

R: Si è possibile in quanto la condizione di cui al punto 4.1 dell'Avviso relativa agli interventi massimi per Regione non si applica ai contratti di distretto. Resta inteso che le soglie minime di investimento per beneficiario e per contratto andranno mantenute fino al termine degli investimenti previsti, pena la revoca delle agevolazioni.

3. Condizioni di ammissibilità

D: *Il progetto di filiera deve essere realizzato entro 4 anni (salvo proroghe): c'è un tempo minimo da rispettare?*

R: Il progetto può essere realizzato anche prima dei 4 anni richiesti. I quattro anni rappresentano il termine massimo, salvo eventuali proroghe per casi debitamente motivati.

D: *In un piano di investimento, in fase esecutiva, possono essere travasate le spese tra le varie categorie; le eventuali economie ottenute nelle opere murarie possono essere recuperate per acquistare impianti e macchinari e viceversa?*

R: Sì, in fase di presentazione del progetto esecutivo è possibile presentare modifiche tecniche di dettaglio e soluzioni migliorative che non comportino uno scostamento sostanziale dal progetto approvato per natura, obiettivi e funzionalità. La maggiore spesa di una voce di investimento può essere compensata da una minore spesa per altre e viceversa nella stessa Tabella, ma non può comportare una variazione dell'importo totale degli investimenti approvati e delle relative agevolazioni.

D: *Con riferimento a quanto previsto nell'allegato A al Decreto Ministeriale dell'8/01/2016, alla nota 2 della Tabella 1A, in relazione alla possibile maggiorazione di 20 punti percentuali dell'intensità massima dell'agevolazione di cui possono godere i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto, siamo a chiedere cosa si intende per giovane agricoltore, quali sono le caratteristiche che deve possedere, e, se il beneficiario è una società di persone, che ruolo deve avere il giovane o i giovani per fare in modo che il beneficiario sia classificabile come "Giovane agricoltore".*

R: Ai sensi degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020) si riportano le seguenti definizioni. Definizione di "giovane agricoltore": "una persona di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda"

L'aiuto è concesso ad un giovane agricoltore che si insedia in un'azienda nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone. Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un'altra persona giuridica, tali requisiti si devono applicare a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica.

Si consideri che il possesso del requisito può essere attestato anche dalla Regione ove l'azienda ha sede. Inoltre si specifica che l'intensità di aiuto non può aumentare il limite massimo dell'agevolazione in conto capitale di cui alla Tabella 1, articolo 6.4 dell'Avviso.

D: *Si presenta il caso di una impresa agroalimentare dedita alla lavorazione/trasformazione del latte che non presenta tra i soci alcun imprenditore agricolo. Dalla lettura del DM 08/01/2016, pur non potendo assumere la qualifica di soggetto proponente (art. 6, comma 1, lettera b), tale tipologia di impresa può partecipare ad una proposta di contratto di filiera come soggetto beneficiario. Ciò in quanto ai sensi del comma 2, lettera a) del citato art. 6 possono essere soggetti beneficiari "le imprese come definite dalla normativa vigente, (...) che operano nel settore agricolo ed agroalimentare".*

Si chiede conferma di quanto sopra riportato.

R: Per quanto attiene il Soggetto proponente l'articolo 6 lettera b) del D.M. riguarda le imprese costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione. Se l'impresa di cui trattasi non è associata con altre imprese e svolge un'attività di raccolta e lavorazione del latte è un'impresa agroalimentare. In ogni caso al fine dell'ammissibilità della domanda si deve fare riferimento alla visura camerale aggiornata, al codice ATECO in essa riportato, inerente l'attività principale, e alla tipologia di investimenti e al prodotto che sarà oggetto del Contratto di filiera.

D: *relativamente all'accordo di filiera si chiede:*

- 1) L'accordo di filiera deve essere sottoscritto chiaramente tra tutti i beneficiari diretti della filiera; anche i beneficiari indiretti devono sottoscrivere l'accordo?*
- 2) Quale forma deve avere l'accordo? Una scrittura privata alla quale allegare tutti i documenti di identità dei legali rappresentanti delle imprese coinvolte va bene?*
- 3) Esiste un format di accordo da seguire come falsariga? In caso contrario per alcune filiere che stiamo elaborando seguiremmo la bozza di accordo di filiera già utilizzato nell'ambito di alcune filiere regionali (PSR Regione Emilia Romagna)*

R:

- 1) L'accordo di filiera deve essere sottoscritto dal Proponente e tutti i Soggetti beneficiari diretti ed eventualmente di quelli indiretti e specificazione del ruolo di ognuno di essi all'interno della filiera/distretto;
- 2) E' una scrittura privata legalmente sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte;
- 3) Non è disponibile un format.

D: *Vorrei sapere se l'accordo di filiera che deve essere inviato, può essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari.*

R: L'Accordo deve essere legalmente sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie dirette e indirette nonché dal proponente. A tal fine può essere firmato digitalmente.

4. Interventi e spese ammissibili

D: *In relazione a quanto stabilito al punto 5.8 dell'Avviso "L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA", siamo a chiedere se per le aziende agricole in regime di IVA speciale l'IVA negli acquisti sia ritenuta una spesa ammissibile.*

R: L'imposta sul valore aggiunto (IVA) può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia

comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

D: *In riferimento al punto 2.4 dell'Allegato Spese Ammissibili si chiede se sono ammesse le spese per l'acquisto di Trattori e Trattrici agricole, funzionali alle lavorazioni nei campi, proposti da un'azienda agricola. Si ritiene che essi possano ritenersi ammissibili trattandosi di "mezzi interni al ciclo produttivo e connessi allo stesso".*

R: Al punto 2.4 dell'Allegato Spese ammissibili si fa riferimento a macchinari, impianti e attrezzature "usati." Pertanto, l'acquisto di trattori e trattrici agricole è senz'altro da ritenersi ammissibile ma solo se "nuovi di fabbrica" e se coerenti con la programmazione regionale (PSR).

D: *Per l'acquisto di un fabbricato esistente è previsto un tetto massimo in % sull'investimento?*

R: No, non è previsto alcun limite percentuale sul totale dell'investimento.

D: *Tra gli interventi ammissibili al bando in oggetto sono comprese anche le spese per Demolizione e Ricostruzione di un immobile destinato a deposito attrezzi?*

R: Sì, l'intervento citato rientra tra le spese ammissibili.

D: *I progetti legati alla ricerca e allo sviluppo di cui alla tab. 4 A devono necessariamente essere di un importo minimo di 7,5 milioni?*

R: No, l'importo minimo è 400.000 euro. I progetti legati alla ricerca e allo sviluppo di cui alla tabella 4 A hanno una soglia di notifica pari a 7,5 milioni di euro per progetto di ogni singolo beneficiario. Ciò significa che un progetto superiore a tale soglia dovrà essere notificato alla Commissione Europea.

D: *I costi di miglioramento fondiario finalizzati alla messa a dimora di un nuovo frutteto (sistemazione del terreno, acquisto di piante pluriennali, sistemi di irrigazione, reti antigrandine / antinsetto), sono ammissibili ai sensi della "Tabella 1A" allegata al DM 8/1/2016 ?*

R: Sì, i predetti costi sono ammissibili.

D: *E' possibile inserire nei Contatti di Filiera interventi di acquisto di terreni ed immobili di proprietà o interventi di miglioramento delle proprietà pubbliche affidate in gestione pluriennale per oltre vent'anni dalle regioni sulla base di atti pubblici nelle regioni interessate?*

R: E' ammissibile l'acquisto dei terreni solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento. Si fa presente in ogni caso che l'acquisto del terreno non deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda e nella fattispecie dalla data di inizio e fine dell'affidamento della proprietà pubblica.

D: *Nell'ambito degli interventi di un'azienda che commercializza prodotti macellati è ammissibile un investimento volto al recupero del sangue e delle interiora di animali macellati per farne alimentazione per animali?*

R: Può essere ammissibile se l'azienda è un'impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che lavora i sottoprodotti della macellazione e lavorazione delle carni per produrre alimenti per animali.

D: *La procedura di assegnazione dei terreni e degli immobili deve essere conclusa entro l'approvazione del contratto di filiera o entro la presentazione dei progetti esecutivi una volta approvato il contratto di filiera?*

R: Alla data di presentazione della domanda deve sussistere un documento che dimostri il presupposto di assegnazione del terreno. Prima della stipula del contratto di filiera deve essere dimostrata la disponibilità del terreno.

D: *Possono essere considerati come ammissibili eventuali lavori in economia?*

R: I lavori in economia non sono considerati ammissibili in quanto non regolati da modalità tracciabili.

D: *Nel caso di costruzione o miglioramento di beni immobili, si chiede se l'inizio dei lavori può essere antecedente alla data di presentazione della domanda.*

R: Sono considerate ammissibili solo le spese relative a investimenti realizzati dalla data di presentazione della domanda. L'inizio dei lavori può essere antecedente alla data della presentazione della domanda, ma in tal caso i relativi costi non saranno considerati ammissibili. Inoltre, come specificato nell'avviso, si fa presente che esclusivamente "Le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell'Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sono eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto (11.02.2016)."

D: *E' ammissibile un beneficiario che presenti un intervento superiore ai 5,0 mln €? E' possibile in tal caso ottenere il contributo in conto capitale? In tal caso è poi possibile suddividere l'investimento da parte di un singolo beneficiario, in differenti interventi (Tab 1 A, 2 A, etc...) ognuno dei quali rispetti il limite delle singole tabelle con un totale di 24,5 mln?*

R: **Si.** Il soggetto beneficiario deve attenersi soltanto al requisito di investimento minimo previsto (euro 100.000 per investimenti nella sola tabella 1 A ed euro 400.000 per investimenti proposti in altre tabelle o spalmati su più tabelle). E' quindi possibile, per il singolo soggetto beneficiario anche presentare interventi superiori ai 5 milioni di euro senza per questo perdere la possibilità di accedere al contributo in conto capitale (che però è previsto in misura proporzionalmente ridotta per i grandi investimenti).

Oltre a questo concetto generico bisogna però tenere in considerazione i limiti previsti dal regime di aiuto che sono differenti a seconda della tipologia di investimenti:

- A. in tabella 2 A gli aiuti per singolo soggetto beneficiario con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui ESL supera i 12 milioni di euro saranno oggetto di notifica alla Commissione Europea;
- B. in tabella 4 A le campagne promozionali con una dotazione superiore a 5 milioni di euro saranno notificate individualmente alla Commissione Europea.

E' da tener presente che la notifica alla Commissione Europea comporterà una serie di valutazioni aggiuntive in merito all'effetto incentivante e alla proporzionalità dell'aiuto soprattutto in caso di interventi proposti da Grandi imprese.

Pertanto l'intervento del singolo soggetto beneficiario spalmato su più tabelle per un totale di 24,5 milioni è fattibile.

D: *Nel caso di un soggetto beneficiario che fa trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'"Allegato I", un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica per autoconsumo può essere finanziato nell'ambito delle spese ammissibili della "Tabella 2A"?*

R: No, l'intervento è ammissibile solo in Tabella 5A del regime di aiuto (art. 41).

D: *Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso Mipaaf 60690 del 10/08/2017 e nell'Allegato A al Decreto Ministeriale dell'8/01/2016 in tema di ammissibilità delle spese di consulenza, siamo a chiedere se le spese per le attività di consulenza e assistenza alla presentazione delle domande di contributo e alle attività di gestione delle successive fasi di richiesta e liquidazione dei contributi concessi possano rientrare tra le spese generali ammissibili.*

R: Sono ammesse ed eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto (11.02.2016) le spese connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del

Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, e non sono ammissibili quelle relative alla presentazione della domanda e successive fasi.

D: *Nell'allegato A al Decreto Ministeriale dell'8/01/2016, alla Tabelle 1A e 2A, con riferimento alla voce 3 delle spese ammissibili viene previsto che i Costi generali devono essere collegati alle spese di cui ai punti 1 (Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili) e 2 (Acquisto di macchinari e attrezzature); verrebbe quindi naturale applicare la percentuale massima stabilità (il 12%) per il calcolo delle spese generali al paragrafo 2.2. dell'allegato A non solo alle spese previste alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.1, ma anche alla lettera d) sempre del paragrafo 2.1 (dove rientrano gli impianti, macchinari e attrezzature).*

R: Si se effettivamente congrue sostenute e documentate.

D: *Il calcolo della percentuale degli interventi che si intende realizzare nelle singole regioni si deve effettuare in base alle reale localizzazione fisica degli interventi materiali (realizzazione immobili, acquisto impianti e attrezzature) a prescindere se gli apporti di materie prime avvengono da diverse regioni?*

R: Verrà calcolata sulla base della tipologia di intervento proposta. Es. per interventi di costruzione, acquisto di macchinari ecc. varrà il criterio della localizzazione fisica degli stessi; per tipologie di interventi quali partecipazione a fiere di prodotti di qualità verrà preso a riferimento la localizzazione del prodotto proposto.

D: *Il calcolo della percentuale degli interventi che si intende realizzare nelle singole regioni si deve effettuare in base alla reale provenienza dei prodotti di qualità certificata nel caso di interventi immateriali come la promozione e la partecipazione a fiere?*

R: Sì, gli interventi in Tab. 3 A sono sostanzialmente legati al prodotto

D: *Desidero sapere se è contemplato l'acquisto di terreni per uso agrario in un contratto di rete.*

R: Le spese del singolo beneficiario afferente un contratto di rete relative all'acquisto di un suolo aziendale sono ammissibili se riferite all'acquisto come definito dagli articoli 2423 e ss. c.c. fino ad un massimo del 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione e sue sistemazioni. L'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate altresì le seguenti condizioni: attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato; esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi del Progetto.

D: *Sono ammessi i costi di manodopera aziendale di un soggetto agricolo beneficiario diretto?*

Ad esempio una azienda agricola che presenta un piano di spesa per ipotizziamo 500.000 euro per Macchinari, Attrezzatura e Nuovo frutteto. La realizzazione del nuovo frutteto comporterà la fornitura di pali e reti e altro materiale nonché manodopera per l'istallazione.

La manodopera deve essere necessariamente fornita dal fornitore dei pali oppure potrebbe anche (se quantificata con voci di prezzario) essere fornita dagli operai/dipendenti del richiedente azienda agricola ed essere ammissibile al finanziamento?

R: I costi per il personale quali descritti non sono presenti tra le spese ammissibili elencate in Tabella 1A.

D: *Sono ammissibili le spese di trasporto e montaggio di attrezzature?*

R: Sì.

D: *Sono responsabile di azienda acquacoltura, ho manifestato interesse per aderire a contratto di distretto.*

R: Gli investimenti ammissibili nell'ambito dell'Avviso 60690 del 10.08.2017 "Contratti di filiera e di distretto" riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

D: *L'acquisto e l'impianto piante pluriennali sono investimenti ammissibili?*

R: Si.

D: *Il progetto deve necessariamente prevedere investimenti di tutte le Tabelle o nel caso della produzione e trasformazione delle nocciole posso fermarmi a spese Tabella 1A 2A?*

Il progetto di filiera può essere considerato tale se termina con investimenti relativi all'impianto di essiccazione? La tabella 2A non chiarisce questo punto poiché parla di trasformazione, cosa si intende nello specifico per quanto attiene la produzione del nocciolo?

R: La Tabella 2A riguarda investimenti volti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La "Commercializzazione di prodotti agricoli" riguarda: la detenzione o l'esposizione di un Prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per quanto poco specificato gli investimenti classificati in Tabella 2A sembrano riguardare la nocciola preparata per il consumo finale e non la trasformazione del prodotto in altro prodotto che eventualmente non sarebbe compreso nell'Allegato I del Trattato.

5. Agevolazioni concedibili

D: *Nelle tabelle allegare al D.M. n. 1192 dell'8.1.2016 l'ESL massima è riferita al singolo beneficiario o al programma di filiera?*

R: I massimali previsti nelle tabelle di cui al D.M. n. 1192 dell'8.1.2016 si riferiscono all'investimento ammissibile del singolo beneficiario.

D: *E' possibile realizzare un progetto di filiera usufruendo del solo contributo in conto capitale senza far ricorso al finanziamento?*

R: No. Come disciplinato dalla normativa di riferimento il sistema agevolativo si basa sull'integrazione tra finanziamento e contributo in conto capitale, per cui una parte degli interventi (pari all'investimento ammissibile al netto della quota di contributo in conto capitale) deve necessariamente essere realizzata sotto forma di finanziamento, ferma restando la possibilità di coprire una parte dello stesso attraverso mezzi propri.

D: *Si vuole una delucidazione sull'entità del finanziamento a fondo perduto e tasso agevolato, ovvero nell'Allegato A Spese Ammissibili Tabella 1A vengono riportate le tipologie di spese ammissibili e l'intensità massima di agevolazione, si chiede se nel caso in cui un beneficiario sia un giovane agricoltore che intende fare investimenti nelle regioni meno sviluppate e quindi ha diritto ad una aliquota di aiuto maggiorata del 20%, il contributo a fondo perduto diventa del 70% e il finanziamento bancario (ordinario+agevolato) del 30% ?*

R: Il contributo massimo in conto capitale stabilito dall'Avviso rimane immutato anche nel caso in cui le aliquote di aiuto nella specifica Tabella possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto. L'intensità massima dell'agevolazione può essere concessa nella forma di finanziamento agevolato o nel caso intervenga un cofinanziamento da parte della regione interessata.

D: *Con riferimento all'avviso 60690 del 10/08/2017 si chiede un chiarimento o conferma in merito al punto 6.4 dell'Avviso, che sembra limitare le agevolazioni in conto capitale alle sole PMI con spesa tra 100.000 € e 5.000.000 per investimenti di cui alla tabella 1A localizzate nelle regioni meno sviluppate e regioni con PIL inferiore al 75% della media ue-25 ma superiore al 75% della media ue-27. Ciò significa che tutti gli altri beneficiari che non rispettano tutti i 4 requisiti sono destinatari solo di finanziamenti agevolati?*

R: La possibilità di accesso al contributo in conto capitale è garantita sia alle PMI che alle Grandi imprese secondo le ripartizioni indicate nella tab. 1 al paragrafo 6.4. La lettura dell'articolo in questione discende dal regime di aiuto e va letta come una contribuzione proporzionalmente maggiore alle aziende che rispettano le caratteristiche indicate nell'articolo stesso.

D: *L'ESL in tabella 4 A si mantiene al 100% anche se partecipano al programma di filiera soggetti appartenenti a Regioni del centro-nord?*

R: Sì. L'ESL massima concedibile rimane del 100% dell'investimento ammesso, fermo restando i parametri fissati nell'art. 6 dell'Avviso n. 60690/2017 in merito al contributo massimo di conto capitale concedibile.

D: *In un progetto di filiera avente investimenti in tab. 4 A, il soggetto proponente può essere una PMI agricola, che riveste anche il ruolo di beneficiario ed avere un contributo in conto capitale pari al 100% dell'investimento ammesso?*

R: Il soggetto beneficiario può rivestire anche il ruolo di soggetto proponente. Il contributo in conto capitale concedibile è pari al 40% della spesa ammessa così come riportato nell'art. 6 dell'Avviso n. 60690/2018.

D: *Un'azienda che in sede progettuale predisponesse un piano finanziario prevedendo il "Contributo in conto capitale", nell'eventualità di esaurimento delle risorse, può ottenere, in luogo del medesimo, il "Finanziamento agevolato"?*

R: Sì, l'Avviso al punto 6.10 lo prevede espressamente. In tal caso in sede di istruttoria verrà richiesta la revisione del piano finanziario e una nuova lettera di disponibilità della Banca finanziatrice.

D: *Qual è la percentuale di agevolazione di un beneficiario che ha la sede legale al Nord ma una unità operativa al Sud e intende effettuare attività di promozione e ricerca (Tabella 3 A e Tabella 4)?*

R: Come indicato nella Tabella 1 dell'Avviso la percentuale da considerare per investimenti in Tabella 3A è legata al prodotto, mentre per la Tabella 4A è sostanzialmente legata alla localizzazione del Soggetto beneficiario.

D: *Qual è la percentuale di agevolazione di un beneficiario che ha la sede legale al Nord e che intende effettuare attività di promozione (Tabella 3 A) su prodotti agricoli del Sud ed attività di ricerca (Tabella 4) localizzata al Sud?*

R: Premettendo che il progetto di ricerca sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e che gli aiuti devono essere concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, si fa presente che il Regime non prevede una distinzione dell'intensità massima di agevolazione tra le regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27, e le altre regioni.

L'avviso ha stabilito una percentuale che premia i soggetti localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise. Per la promozione e la ricerca, l'origine del prodotto e la localizzazione dei beneficiari influiscono sulla percentuale di aiuto in

conto capitale. Per valutare l'eccezione di un'azienda del Nord che promuove prodotti del Sud o intende effettuare una ricerca localizzata ad Sud occorre un caso specifico e soprattutto valutare nell'insieme il contratto di filiera e i suoi obiettivi.

D: *Ai sensi dell'art 6.4 comma b dell'Avviso, gli interventi in regione Lombardia possono ottenere il contributo in conto capitale? E' disponibile un elenco delle regioni italiane in cui è ammissibile il contributo in conto capitale? ovvero la regione Lombardia dove è posta in questo caso?*

R: tutti gli interventi possono concorrere al raggiungimento dell'agevolazione in conto capitale in tutte le regioni.

Bisogna però tener presente che la chiave di riparto prevista dal FSC (da cui provengono i fondi da destinare alla copertura in conto capitale) prevede la destinazione dei fondi a disposizione ripartita per l'80% nelle aree del Mezzogiorno e per il 20% in quelle del centro-nord. I fondi a disposizione per l'agevolazione del contributo in conto capitale saranno pertanto circa 48 milioni di euro per gli interventi proposti nel Mezzogiorno e circa 12 milioni di euro per quelli proposti nelle restante regioni.

D: *Per ottenere il punteggio "6 - Entità del cofinanziamento regionale", tenuto conto che per le Regioni è improbabile potere assumere impegni di spesa su progetti ancora da presentare, quale documentazione deve essere prodotta in sede di domanda?*

R: Il Ministero provvede, appena ricevuta la domanda di accesso alle agevolazioni, a trasmettere la stessa alle Regioni/Province autonome al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale e l'eventuale disponibilità al cofinanziamento che dovrà essere acquisito nei 30 giorni entro i quali il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilità. La Commissione effettuerà la valutazione tecnico economica dei programmi presentati delle domande ritenute ammissibili e attribuirà un punteggio per l'ambito di valutazione 6 (entità del cofinanziamento regionale) sulla base della disponibilità al cofinanziamento dimostrata dalla Regione, anche se non è stata ancora tradotta in istruzioni operative riguardanti le modalità di erogazione. Si fa comunque presente che per gli ambiti di valutazione 5 e 6 non è previsto un punteggio minimo da raggiungere da parte del soggetto beneficiario.

D: *Gli interventi cofinanziati dalle regioni a valere sulle diverse misure del PSR 2014 2020 possono essere inseriti nei Contratti di Filiera? Ai fini del cofinanziamento regionale, nel caso di finanziamento tramite PSR, si deve calcolare l'intera somma di contributi a fondo perduto concessa, compresa la quota di contributi comunitari, o solo la quota a carico delle singole regioni?*

R: Sarà necessario identificare i beni e dichiarare le relative agevolazioni e relativa intensità di aiuto che sono state concesse dalle regioni.

D: *La somma degli interventi cofinanziati dalle singole regioni sui loro PSR sono comunque validi per il calcolo della distribuzione degli interventi tra le diverse Regioni?*

R: Un'eventuale cofinanziamento da parte delle Regioni va ad impattare sulla contribuzione dell'agevolazione in conto capitale e non sull'intervento massimo per una Regione.

D: *Nell'allegato A al Decreto Ministeriale dell'8/01/2016, alla Tabella 1A, con riferimento alle intensità massime dell'agevolazione per le diverse tipologie di spese ivi previste si distinguono gli interventi che ricadono nelle "Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27" e nelle "Altre regioni"; siamo con la presente a chiedere se gli interventi presentati da Aziende Agricole con sede nella Regione Sardegna possono godere dell'intensità massima*

prevista per le “Regioni meno sviluppate”, ovvero sino al 50%, o per le “Altre Regioni”, quindi sino all’aliquota massima del 40%. A nostro avviso la Regione Sardegna farebbe parte delle “Regioni meno sviluppate”, anche in considerazione della Decisione n. 5938 del 23.09.2016 della Commissione Europea con la quale si è approvata la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2020, per la cui modifica la Sardegna rientrerà tra le aree di cui all’art. 107.3.a) del TFUE in quanto il PIL pro-capite nel 2012-2014 è sceso al disotto del 75% della media UE-28; conseguentemente a tale decisione, l’intero territorio della Sardegna è rientrato tra gli aiuti con l’intensità massima applicabile prevista per le Regione meno sviluppate.

R: La Sardegna rientra tra le Regioni meno sviluppate.

D: Con riferimento alle maggiorazioni del contributo previste dal bando in oggetto (si cita, a titolo meramente esemplificativo, la maggiorazione del 20% punti percentuali per i giovani agricoltori) si chiedono chiarimenti in merito al calcolo dei maggiori contributi da attribuire ai progetti da presentare. Dalla lettura di quanto riportato si evince che la maggiorazione debba intendersi quale incremento della quota di contributo a fondo perduto. La maggiore quota sarebbe da attribuire non all’intera proposta di contratto di filiera/distretto, bensì al solo progetto della singola impresa beneficiaria avente il requisito richiesto per la maggiorazione. Ciò entro i limiti massimi di ESL previsti dalla normativa di riferimento ed entro il limite del 100% delle spese del singolo programma.

R: per i casi di specie nella stessa indicati ma il contributo massimo in conto capitale stabilito dall’Avviso rimane immutato. L’intensità massima di aiuto è attribuita al singolo beneficiario sulla base delle spese ammissibili proposte nel relativo progetto. L’intensità massima dell’agevolazione può essere concessa nella forma di finanziamento agevolato o nella forma di contributo in conto capitale esclusivamente nel caso intervenga un cofinanziamento da parte della regione interessata.

D: Dall’analisi di quanto previsto dal Bando in tema di “integrazione” tra Contributo in conto capitale e Finanziamento (inteso nelle due componenti del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario), come espresso al paragrafo 6.3 e ripreso in altri punti, sembrerebbe non essere esclusa la possibilità per le aziende beneficiarie di integrare appunto le fonti finanziarie del Contributo in conto capitale e del Finanziamento con **mezzi propri** (al paragrafo 6.6 si dice che “L’ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l’importo delle spese ammissibili”); qualora tale interpretazione fosse corretta, non risulterebbe peraltro fissato alcun limite in termini di percentuale di partecipazione con mezzi propri. L’unico parametro da rispettare è quello previsto al paragrafo 6.5, ovvero che “nell’ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50%”. Facciamo un esempio: Nell’ipotesi di Contratto di Filiera ammesso a godere del contributo in conto capitale pari al 30% delle spese ammesse, sarebbe possibile chiedere un Finanziamento pari all’ulteriore 50% (con le due componenti del finanziamento agevolato e bancario entrambe al 25%) e completare il restante 20% con mezzi propri (non bancari)? Nel caso affermativo, qual è la quota minima di Finanziamento richiedibile? Ci pare riscontrare un unico limite minimo fissato dal bando in relazione all’apporto di mezzi propri (per gli investimenti in Tabella 1a e 2° - ex paragrafo 6.9), pari al 25% degli investimenti ammessi.

R: Il sistema agevolativo si basa sul principio dell’integrazione tra Contributo in conto capitale e Finanziamento (articolato nelle due forme di f. bancario e f. agevolato, ognuna pari al 50% dell’ammontare complessivo del finanziamento). Detto questo, non è esclusa la possibilità per le aziende beneficiarie di integrare le fonti finanziarie attraverso mezzi propri. Pertanto, nell’esempio di riferimento, in linea teorica è possibile per l’azienda coprire un ipotetico 20% degli investimenti ammessi attraverso mezzi propri. Non essendo stata normata una quota massima di interventi da

coprire attraverso mezzi propri, questa sarà liberamente contrattata dall'azienda con la Banca finanziatrice scelta.

D: *In merito alla maggiorazione di 20 punti percentuali sull'intensità dell'agevolazione per giovani agricoltori (Allegato A - tabella 1A), si chiede se l'insediamento di un giovane agricoltore come Amministratore in una società agricola che si costituisce "soggetto beneficiario" del contratto di filiera, con quote minoritarie o senza partecipazione al capitale sociale, comporti la maggiorazione percentuale.*

R: No.

D: *Richiesta chiarimento in merito all'articolo 6 Agevolazioni concedibili. Al comma 6.4, si dice che le agevolazioni in conto capitale, di cui alla tabella 1, vengono concesse in base ad alcune condizioni. La condizione di cui al comma 6.4.a dichiara che tali contributi spettano per investimenti in attivi materiali ed immateriali in aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla tabella 1a dell'allegato A. Ciò significa che gli investimenti in attivi materiali ed immateriali di cui alla tabella 2a e 5a allegato A non godono del contributo in conto capitale ma solo del finanziamento agevolato?*

R: I casi elencati all'articolo 6.4 dell'Avviso indicano le condizioni prioritarie che hanno definito l'entità del contributo in conto capitale massimo concedibile conformemente al regime di Aiuto di Stato-Italia SA.42821. Per tutti gli investimenti ammissibili, come esposto nella Tabella 1 di cui all'articolo 6.4 dell'Avviso (pagg. 8 e 9), è stabilita la percentuale di contributo in capitale massima concedibile.

6. Agevolazioni concedibili per acquisto di animali da riproduzione di cui alla tabella 1 A

D: *Si pone il caso di allevatori che intendono procedere alla sostituzione di bovini da latte (iscritti nei libri genealogici) con bovini da carne (ugualmente iscritti nei libri genealogici). Sono concedibili aiuti per l'acquisto di tali animali considerando che tali investimenti rappresentano un "miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico"?*

R: Nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico. (PAG 31 e 32 degli orientamenti)

D: *È corretto quantificare così come segue l'ammontare del finanziamento per un beneficiario localizzato al Sud che acquista animali da riproduzione e che effettua un investimento di € 100.000? Agevolazione massima: 30% (€ 30.000); percentuale di conto capitale: compresa tra il 25 ed il 28% (€ 25.000 – 28.000); percentuale finanziamento agevolato: compresa tra il 2 ed il 5% (€ 2.000 - 5.000)*

R: Il calcolo è sostanzialmente corretto; resta da verificare l'esatta percentuale riferita al finanziamento agevolato.

D: *E' corretto quantificare così come segue l'ammontare del finanziamento di un beneficiario localizzato al Sud e giovane agricoltore che acquista animali da riproduzione e che effettua un investimento di € 100.000? Agevolazione massima: 50% (€ 50.000); percentuale di conto capitale: 40% (€ 40.000); percentuale finanziamento agevolato: 10% (€ 10.000)*

R: E' corretta la percentuale calcolata sul conto capitale considerato che gli investimenti di cui alla voce 5 in Tabella 1A sono elevabili in caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda stessa. La restante parte è composta in parti uguali dal finanziamento agevolato e finanziamento bancario.

D: *Con riferimento alla filiera dei bovini da latte, si chiede conferma dell'ammissibilità di spese per acquisto di embrioni ad alta genealogia che saranno utilizzati per la riproduzione all'interno di una stalla di uno dei soggetti beneficiari.*

R: Tale spesa non si ritiene ammissibile.

7. Presentazione delle domande

D: *Per la registrazione alla piattaforma informatica deve essere inserito l'indirizzo di posta elettronica del soggetto proponente, di un soggetto beneficiario oppure può andare bene l'indirizzo di posta elettronica di un consulente esterno?*

R: Per la registrazione alla piattaforma informatica è sufficiente un indirizzo di posta elettronica valido, anche di un consulente esterno, a patto che sia stato autorizzato dal soggetto proponente e dai soggetti beneficiari al caricamento della documentazione utile alla presentazione della domanda.

D: *Secondo quanto riportato al punto 7.4, voce e) è necessario allegare alla domanda una "attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato ... con la quale dichiara ...". Dalla lettura del testo riportato sembrerebbe non necessaria una perizia giurata bensì una mera attestazione, eventualmente rilasciata nella forma di semplice dichiarazione del tecnico.*

R: Sì. È sufficiente un'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato resa sotto forma di semplice dichiarazione.

D: *Con riferimento all'attestazione bancaria di cui al punto 7.4, lettera c) dell'avviso del 10/08/2017, ho necessità di un chiarimento: l'attestazione bancaria può essere riferita alla disponibilità a valutare il programma presentato dal singolo partecipante (beneficiario o proponente) oppure deve essere relativa all'effettiva volontà di concedere il finanziamento? Nel secondo caso si tratterebbe di acquisire una vera e propria delibera da parte della banca*

R: L'attestazione bancaria in sede di presentazione della domanda è di mera disponibilità alla concessione di un finanziamento ed è funzionale alla necessità di far concorrere alla partecipazione solo aziende che abbiano merito creditizio e possibilità di accedere a un finanziamento. La delibera bancaria di concessione del finanziamento sarà invece richiesta in una fase successiva del bando e solo per le aziende che avranno superato la valutazione da parte della Commissione di cui all'art. 8.6 dell'Avviso n. 60690/2017.

D: *In relazione alla documentazione da presentare allegata alla domanda, di cui al punto 7.4, lettera h dell'Avviso "7. Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni", lì dove si prevede "per i Soggetti Beneficiari in regime di contabilità semplificata o forfetaria, dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA relative agli ultimi tre esercizi e prospetto riepilogativo dell'indebitamento verso le banche e gli istituti di credito"; tenuto conto che la data di presentazione della domanda è fissata al 29 gennaio 2018 e che pertanto l'ultimo esercizio disponibile sarebbe relativo all'anno 2016, si chiede conferma che per l'illustrazione delle fonti finanziarie previsionali, data l'impossibilità di fare riferimento alla situazione contabile consolidata dell'anno 2017, sia corretto e sufficiente basarsi sulla situazione contabile provvisoria.*

R: Sì.

D: *In riferimento all'ultimo paragrafo del capitolo 5. "Solidità economico-finanziaria del soggetto beneficiario" dell'Allegato 3 "Progetto del soggetto beneficiario." in cui è stabilito: "In alternativa a quanto descritto, come previsto dall'Avviso, è facoltà del Soggetto beneficiario di presentare una dichiarazione di solidità economico finanziaria rilasciata dalla Banca finanziatrice. In tal caso il punteggio assegnato complessivamente per tale criterio di valutazione equivale a 6 punti." si chiede di specificare:*

- a. Se tale facoltà esoneri il Soggetto beneficiario che voglia avvalersene dalla compilazione dell'intero capitolo 5., comprese le tabelle dello Stato patrimoniale e del Conto economico.
- b. Se possano avvalersi di tale facoltà tutte le categorie di Soggetti beneficiari, o, in caso di risposta negativa, specificare a quali categorie di imprese si applichi tale facoltà (es. solo imprese agricole, solo imprese in contabilità semplificata etc.).
- c. Se l'attestazione della Banca finanziatrice – “modello per le imprese agricole” che ricomprende la valutazione di solidità economico-finanziaria di cui al punto 9.3 dell'Avviso e s.m.i., sia quello da utilizzare per tutte le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità in cui ricade l'impresa.

R: a) Sì, come previsto dall'avviso il punteggio assegnato sarà pari a 6 punti;
b) la disposizione vale per tutti i soggetti beneficiari;
c) il modello è riservato solo alle imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e del regime di contabilità.

D: In riferimento alla “Tabella Conto Economico” recentemente pubblicata sul sito internet, ad integrazione del punto 5 dell'Allegato 3 del suddetto avviso, è corretto affermare che la stessa deve essere compilata solo dai soggetti che sono obbligati a presentare un bilancio?

R: No. Il conto economico e il piano dei flussi finanziari deve essere compilato anche dalle imprese costituite da persone fisiche.

D: Con riferimento alla compilazione del riquadro 5 “solidità economico-finanziaria del soggetto beneficiario” dell'allegato 3, con la presente per chiedere se per le imprese agricole (non dotate di bilancio e che quindi presenteranno le dichiarazioni dei redditi contenente reddito agrario e reddito domenicale possa esser presentata una dichiarazione rilasciata dalla banca (come prescritto dal modello).

R: Sì, in alternativa alla compilazione del riquadro 5 è facoltà del soggetto beneficiario presentare una dichiarazione di solidità economico finanziaria rilasciata dalla banca finanziatrice. In tal caso il punteggio assegnato complessivamente per tale criterio di valutazione equivale a 6 punti.

D: Per quanto attiene la compilazione del riquadro 7.2 Conto economico previsionale del citato allegato 3, con la presente per chiedere cosa indicare per le imprese agricole non dotate di bilancio e che quindi presenteranno le dichiarazioni dei redditi contenente: 1) reddito agrario; 2) reddito domenicale.

R: Le imprese costituite da persone fisiche, devono presentare le dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni e prospetti riepilogativi dell'indebitamento verso le banche e gli istituti di credito.

Nel caso di specie poiché il conto economico e il piano dei flussi finanziari previsionali deve essere compilato attraverso analisi specifica della capacità reddituale e patrimoniale, il reddito da prendere in considerazione è sia quello domenicale relativo alla proprietà, sia quello agrario relativo al reddito dell'agricoltore che coltiva il fondo.

D: In merito all'art. 7 “Presentazione delle domande di accesso alla agevolazioni” si chiede:

- 1) Dove sarà possibile verificare l'orario ufficiale di riferimento per l'invio della PEC?
- 2) In caso di domanda presentata prima dell'ora e della data indicata, la stessa pregiudica l'ammissibilità della medesima domanda presentata nell'ora e nella data prevista?
- 3) In caso di più domande presentate a partire dall'ora e dalla data prevista, qual è quella che sarà considerata ammissibile?

R: In merito alla trasmissione a mezzo PEC della domanda di accesso alle agevolazioni si specifica quanto segue:

- 1) La data e l'ora (comprensiva di secondi) di invio da parte del server PEC dell'utente è una informazione riportata nel testo della PEC che arriva al server del Ministero

contenuta nel corpo della PEC stessa che certifica il messaggio di posta trasmesso. Gli stessi dati sono contenuti nell'allegato "daticert" accluso al messaggio PEC;

- 2) Poiché considerata nulla, non pregiudica l'ammissibilità della medesima domanda presentata nell'ora e nella data prevista;
- 3) La prima se quelle successive sono identiche e riportano lo stesso codice ID relativo alla distinta dei documenti caricati.